



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

(Emanato con D.R. n. 374 del 23.04.2019 (affisso all'Albo prot. n. 30526 rep. n. 241 del 02.05 2019)).

(Modificato con D.R. n. 268 del 18.05.2021 (affisso all'Albo prot. n. 33066 rep. n. 154 del 19.05.2021)).

(Modificato con D.R. n.358 del 18/04/2023 (affisso all'Albo prot. n.27467 rep. n.153 del 26/04/2023)).

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione interna, lo svolgimento delle attività istituzionali e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati (di seguito Dipartimento) nel rispetto ed entro i limiti delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 2

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento esercita le funzioni previste dallo Statuto nonché tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni di legge e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Dipartimento organizza lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei settori disciplinari ad esso afferenti, con autonomia scientifica e di proposta, nel rispetto dello Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti ed in conformità al Regolamento didattico di Ateneo ed agli altri regolamenti relativi alla didattica, nonché alle proposte e pareri forniti dal Polo didattico di Ateneo, alle "Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della performance delle Università statali italiane" ed alle "linee guida per l'assicurazione della qualità della ricerca e della Terza missione" del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).

3. Il Dipartimento è dotato di autonomia gestionale ed organizzativa nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente, ed in conformità allo Statuto, al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed agli altri regolamenti amministrativo – contabili di Ateneo.

4. In conformità con gli obiettivi specifici relativi all'area strategica di formazione e di ricerca, il Dipartimento si avvale di un sistema di AQ, relativamente alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, in coerenza con il proprio specifico e autonomo progetto culturale complessivo.

5. Il Dipartimento, in merito agli strumenti, ai processi e agli esiti della Ricerca, elabora pareri e definisce standard qualitativi, e in particolare:

-stabilisce criteri e requisiti richiesti alle riviste e alle collane di proprietà dipartimentali, assicurandone l'efficienza e il valore scientifico;

- monitora l'efficienza dei Centri di elaborazione culturale del Dipartimento, approvandone l'attività in base ai resoconti periodici previsti;
- esprime un parere sulle proposte di presentazione di progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali.

Art. 3

Struttura operativa

1. Il Dipartimento ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento, quali risultanti dai registri inventariali, possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente articolo 2, comma 1.
3. L'accesso e l'uso dei beni e delle attrezzature dipartimentali sono consentiti a tutti coloro che afferiscono stabilmente al Dipartimento ai sensi delle disposizioni relative contenute nello Statuto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
4. L'accesso e l'utilizzazione delle strutture a soggetti esterni che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento, lo frequentano in modo continuativo, sono consentite secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore e ratificato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4

Gli Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - Il Direttore;
 - La Giunta;
 - Il Consiglio di Dipartimento.

La composizione, i compiti ed il funzionamento di tali Organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo.

2. Al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento, nell'esercizio delle facoltà di autogoverno, il Consiglio di Dipartimento o la Giunta possono assegnare ai propri componenti funzioni o responsabilità specifiche.

Art. 5

Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento; ne sovrintende e coordina le attività, presiede il gruppo AQ e svolge le funzioni previste dallo Statuto, nonché tutte le altre funzioni attribuitegli dalle disposizioni di legge e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore è eletto con le modalità e secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento elettorale di Ateneo e resta in carica per quattro anni. All'atto del suo insediamento, designa tra i professori a tempo pieno un Vice-Direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, fatta eccezione per la partecipazione alle adunanze del Senato Accademico.

Art. 6

La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento, ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta svolge le funzioni ad essa eventualmente delegate dal Consiglio con apposita delibera, nei limiti dei regolamenti di Ateneo.
3. La Giunta è formata dal Direttore e dai componenti designati secondo i criteri stabiliti dallo Statuto. Ai lavori della Giunta sulle questioni didattiche partecipano i coordinatori dei corsi di studi afferenti al Dipartimento, ai sensi delle disposizioni relative contenute nello Statuto.
4. La Giunta è costituita entro un mese dall'insediamento del Direttore e resta in carica 4 anni.
5. La Giunta si riunisce indipendentemente dalla convocazione del Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle funzioni delegate di cui al comma 2.
6. La Giunta è convocata dal Direttore che la presiede e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicedirettore, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche elettronicamente, almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può essere effettuata, su richiesta della metà più uno dei componenti dell'organo, in via straordinaria e secondo l'ordine del giorno presentato dai proponenti. Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 7

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto nei modi e secondo le procedure previste dallo Statuto.
2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento ed esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle disposizioni di legge e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Consiglio opera secondo le modalità previste dallo Statuto. La convocazione del Consiglio deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta; per motivi di comprovata urgenza, da indicarsi nella convocazione, può avvenire entro 48 ore della data fissata per la seduta.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Capo dell'Ufficio Risorse Umane e Finanziarie – Attività Dipartimentali; in caso di assenza ovvero impedimento, dal Responsabile del Servizio Supporto alla Didattica o da un componente del Consiglio di Dipartimento designato dal Direttore.
4. Il Consiglio delibera ai sensi delle disposizioni relative contenute nello Statuto a maggioranza assoluta, salvo quanto eventualmente disposto dallo Statuto stesso. Non si computano nel quorum deliberativo coloro che, all'inizio o nel corso della votazione, dichiarino di astenersi. A parità di voto, prevale il voto espresso dal Direttore. La votazione avviene in modo palese, salvo esplicita disposizione. Il verbale delle adunanze viene firmato dal Direttore e dal Segretario verbalizzante e deve essere trasmesso telematicamente a tutti i componenti del Consiglio. Un originale del verbale resta a disposizione dei componenti del Consiglio presso la Direzione del Dipartimento. I verbali sono pubblicati entro 30 gg. sul sito del Dipartimento nell'apposita sezione ad essi dedicata.

Art. 8

Gli Organismi didattici, scientifici, di servizio e di valutazione del Dipartimento

1. Sono organismi didattici, scientifici e di servizio:

- i Consigli di Corso di Studio;
- i Collegi di Area Didattica;
- le Commissioni;
- i Centri di ricerca e di elaborazione culturale;
- i Delegati;
- il Gruppo AQ.

Art. 9

I Consigli di Corso di Studio

1. La composizione, le modalità di elezione e di esercizio delle funzioni dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinati dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal presente Regolamento dipartimentale e dai Regolamenti dei singoli Corsi.
2. Ciascun Consiglio di corso adotta ogni altra deliberazione prevista dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai regolamenti universitari.

Art. 10

Le Commissioni

1. Due o più Corsi di Studio possono costituirsi come Collegio di Area. La composizione e le modalità di esercizio delle funzioni dei Collegi di Area sono disciplinati dai Regolamenti dei singoli corsi.

Art. 11

Le Commissioni

1. Il Dipartimento può istituire Commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi. Alle Commissioni possono essere attribuite altresì funzioni operative su delega del Consiglio con apposita delibera.
2. Le Commissioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento che ne indica la composizione, i compiti, la durata e il responsabile. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.
3. La Commissione Didattica è una commissione permanente ed è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vice Direttore con voto consultivo, dal Delegato alla didattica, dai Coordinatori dei Corsi di Studio e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento. La commissione si avvale del Servizio di Supporto alla Didattica dell'Ufficio del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento o un suo delegato, assume le funzioni di Presidente della Commissione. La Commissione ha il compito di formulare proposte al Consiglio del Dipartimento in materia di organizzazione, programmazione, coordinamento e gestione dell'offerta didattica complessiva del Dipartimento, anche in relazione alle più generali esigenze dell'Ateneo.
4. La Commissione Ricerca e Terza Missione è una Commissione permanente ed è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vice Direttore con voto consultivo, dal Delegato alla ricerca; dal Delegato alla Terza Missione e dal coordinatore del Dottorato. La Commissione si avvale del supporto dell'Ufficio Risorse Umane e Finanziarie – Attività dipartimentali. Il Direttore del Dipartimento o un suo delegato assume le funzioni di Presidente della Commissione. La Commissione ha il compito di monitorare le attività di ricerca e Terza missione e di formulare proposte al Dipartimento in merito alla loro organizzazione e svolgimento.
5. Le Commissioni temporanee regolano la propria attività in analogia con quelle permanenti fino a scadenza del loro mandato.

Art. 12

I Centri di ricerca di elaborazione culturale

1. Il Dipartimento, allo scopo di potenziare le attività di ricerca, i rapporti con il territorio e la capacità di attrazione di risorse a sostegno della ricerca, può proporre l'istituzione di Centri di ricerca interdipartimentali, Centri di ricerca Interateneo e Centri di elaborazione culturale.
2. I Centri di ricerca Interdipartimentali, i Centri di ricerca Interateneo e i Centri di elaborazione culturale sono costituiti secondo le modalità previste rispettivamente dallo Statuto.
3. I Centri di ricerca interdipartimentali, i Centri di ricerca Interateneo e i Centri di elaborazione culturale, operano con i seguenti organi: Presidente, Consiglio scientifico e Assemblea. Il Consiglio scientifico propone iniziative e programmazione di eventi, discussi e approvati dall'Assemblea. Ogni triennio il Presidente redige una relazione sulle attività svolte e la inoltra al Dipartimento e al Senato accademico ai fini della loro valutazione. In caso di valutazione negativa il Senato accademico può deliberarne la soppressione.

Art. 13

I Delegati

1. Nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, il Dipartimento può affidare specifiche competenze e responsabilità a Delegati, nei modi e secondo le procedure previste per la nomina degli stessi.
2. Ove non diversamente previsto, la nomina dei Delegati avviene con delibera del Consiglio su proposta del Direttore per le attività didattiche o scientifiche e/o con provvedimento della Giunta su proposta del Direttore, per le attività amministrative e gestionali.

Art. 14

Il Gruppo AQ

1. Il Dipartimento, con delibera del Consiglio, si dota di un Gruppo per l'AQ, costituito, dal Direttore del Dipartimento, dai Delegati di Dipartimento per la didattica, la ricerca, la terza missione e public engagement, dal Referente all'archivio digitale IRIS-UNORA, dal Coordinatore del dottorato di ricerca, e da un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti in seno allo stesso Consiglio di Dipartimento.
2. Al Gruppo AQ compete la funzione di monitoraggio per la rilevazione periodica e l'analisi delle criticità. Il Gruppo AQ è quindi responsabile della redazione della Scheda annuale inerente alla Ricerca e alla Terza missione predisposta dal Presidio Qualità.
3. Il Gruppo AQ sente periodicamente la Commissione paritetica docenti-studenti sugli argomenti di competenza.

Art. 15

Conto terzi

1. Il Dipartimento può svolgere attività di ricerca e consulenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai regolamenti amministrativo-contabili di Ateneo.

Art. 16

Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato in prima istanza dal Consiglio di Dipartimento e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva definitivamente, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Una volta approvato, il Regolamento viene trasmesso al Rettore che lo emana con Decreto.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel relativo decreto rettorale di emanazione e può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge, allo Statuto dell'Università di Napoli L' Orientale e ai vigenti Regolamenti di Ateneo.